Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Martedì, 26 dicembre — Numero 301

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 35; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1643 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1638 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della legge n. 1601 del 3 dicembre 1922 che conferisce al Governo del Re i pieni poteri per la riforma dell'amministrazione pubblica e in materia tributaria;

Visto il testo unico delle leggi sul servizio postale approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento generale sul servizio postale approvato con Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 1824 del 23 novembre 1921 che apporta modificazioni alle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche;

Vista la legge n. 1878 del 30 dicembre 1921, che dà piena ed intera esecuzione alle convenzioni ed accordi internazionali relativi al servizio postale stipulati a Madrid il 30 novembre 1920;

Visto il R. decreto n. 1269 del 31 agosto 1921, relativo alla sistemazione amministrativa delle nuove Provincie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse ed i diritti postali per le voci qui appresso indicate sono modificate come segue, ferme restando in quanto non è diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni in vigore, nei riguardi dei limiti di peso, e le modalità inerenti a ciascun genere di invio:

Tariffe per l'interno e colonie

—

a) Corrispondenze:

Lettere e biglietti postali, ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, L. 0,50.

Lettere e biglietti postali pel distretto, L. 0,25.

Lettere semplici. cioè di un porto di 15 grammi, dirette a militari in servizio attivo (esclusi ufficiali), L. 0,25.

Cartoline con comunicazioni epistolari, di Stato, o della industria privata, fuori distretto, L. 0,30.

Cartoline di Stato, con risposta pagata, fuori distretto, L. 0,60.

Cartoline illustrate con la sola firma dello speditore e la data, L. 0,10.

Biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, L. 0,20.

Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, L. 0,20.

Fatture commerciali (peso massimo gr. 15), L. 0,25.

Carte manoscritte, per i primi 200 gr., L. 0,50.

Id. id., per ogni 50 gr. oltre i 200 (fino a 2 kg. peso massimo), L. 0,15.

Giornali quotidiani a c/c, per ogni esemplare non eccedente 50 gr L. 0,01.

Id. id., per ogni 25 gr. o frazione di 25 gr. oltre i 50, L. 0,005.

Giornali, riviste, rassegne e simili in periodicità almeno mensile a c/c per ogni esemplare non eccedente i 50 gr., L. 0,015.

Id. id., per ogni 25 gr. o frazione di 25 gr. oltre i 50, L. 0,01.

Giornali, riviste, rassegne e simili di periodicità almeno semestrale a c/c cataloghi, bollettini e listini di commercio, di qualsiasi periodicità, per ogni esemplare non eccedente il peso di 50 gr., L. 0,05.

Id. id. per ogni successivo porto di 25 gr. o frazione, L. 0,02.

Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornati, L. 0,10.

Campioni senza valore, per i primi 100 gr., L. 0,30.

Id. id., per ogni 50 grammi oltre i 100 (massimo 350 gr.), L. 0,15.

Associazione a giornali interni ed esteri (diritto fisso), L. 3.

Diritto di assegno, oltre la tassa di francatura ed il diritto di raccomandazione, L. 0,40.

Ricevute di ritorno, L. 0,50.

b) Libretti di riconoscimento:

Prezzo per il rilascio di ogni libretto. L. 2.

c) Riscossioni per conto di terzi:

Oltre la tassa di fr ncatura, raccomandazione ed assicurazione fino a L. 10, L. 0.25;

da oltre L. 10 fino a L. 200, L. 0,50;

oltre L. 200, L. 1.

Se con protesto, qualunque ne sia l'importo, L. 2.

Tariffe per l'estero.

Lettere e biglietti postali:

per i primi 20 grammi, L. 1.

per ogni porto successivo di 20 gr., L. 0,50.

Cartoline semplici, L. 0,60.

Cartoline con risposta pagata, L. 1,20.

Cartoline illustrate, con la sola firma dello speditore, L. 0,20.

Manoscritti fino a 250 grammi, L. 1.

Id. per ogni 50 grammi o frazione, oltre i 250 gr., L. 0,20

Campioni, fino a 100 gr., L. 0,40.

Campioni, per ogni 50 gr. o frazione oltre i 100 gr., L. 0,20.

Stampe, per ogni 50 grammi o frazione, L. 0,20.

Diritto di raccomandazione, L. 1.

Ricevute di ritorno, L. 1.

Reclami per corrispondenze raccomandate od assicurate, L. 2.

Domande per ritiro di corrispondenze o per variazione di indirizzo, L. 2.

Recapito per espresso, L. 2.

Assegno a carico del mittente per gli oggetti spediti all'estero, L. 0,20.

Id. id. del destinatario per gli oggetti in arrivo dall'estero, L. 0,30.

Tessere e libretti di riconoscimento, L. 2.

Diritto di assicurazione per ogni 300 lire o frazione, L. 1.

Scatolette con valore dichiarato oltre il diritto di raccomandazione, assicurazione e ricomposizione in dogana, fino a 250 grammi, L. 2.

Id. id. per ogni 50 grammi o fraz one oltre i 250 grammi, L. 0,40.

Salve restando le riduzioni speciali convenute con la Cecoslovacchia, Austria, Romania e Ungheria, in virtù dell'Accordo postale concluso a Portorose il 23 novembre 1921

Art. 2.

Per i pacchi postali contenenti libri spediti da editori o da Case librarie e diretti a librai dell'interno del Regno e nelle Colonie è istituita la seguente tariffa speciale:

fino a 1 kg. L. 1,50;

da oltre kg. 1 fino a kg. 2 L. 2,50;

da oltre kg. 2 fino a kg. 3 L. 3,50;
da oltre kg. 3 fino a kg. 5 L. 5.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore anche per le nuove Provincie.

Art. 4.

Le suddette modificazioni di tassa e diritti avranno effetto con il 1° gennaio 1923, fatta eccezione per le stampe periodiche spedite all'estero direttamente dagli editori, per le quali rimarrà in vigore la tariffa di centesimi 15 per ogni 50 grammi o frazione, fino al 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1649 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1923, la dispensa dal servizio, per ragioni di servizio, dei direttori generali e degli altri impiegati di grado equiparato, di cui al penultimo comma dell'art. 45 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, può essere deliberata dal Consiglio dei ministri senza la formalità nel comma stesso indicato. Contro il provvedimento di dispensa non è ammesso alcun gravame.

Art. 2.

Possono disporsi nuove nomine o promozioni nel grado di direttore generale, in quanto sia strettamente necessario anche prima che siano stabilite le tabelle numeriche degli impiegati della rispettiva amministrazione centrale.

Art. 3.

Ciascun ministro è autorizzato a ridurre il personale del proprio Ministero. Le modalità del trattamento di quiescenza degli impiegati dispensati dal servizio in base alla presente disposizione, saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro del tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1650 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri delegati al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vedute le leggi 12 luglio 1908, n. 441, e 7 marzo 1918, n. 370;
Veduti i decreti Luogotenenziali 2 settembre 1917, n. 1487, e 17 ottobre 1918, n. 1687;
Udito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Ogni rivendita il cui reddito annuo non abbia superato le L. 1000, è conferita, mediante concorso, dall'Intendenza di finanza, sentita la Giunta municipale, a persona domiciliata e residente nel Comune da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso.

Il diritto di preferenza nel conferimento è stabilito dal seguente ordine di graduatoria:

1° al coniuge superstite ed, in mancanza di esso, al figlio, maggiore di età, i quali avendo convissuto col defunto titolare, lo abbiano, fino alla vacanza, assistito nella gestione diretta e personale della rivendita;

2° al commesso autorizzato, che abbia prestato nella rivendita, con soddisfazione dell'Amministrazione, un servizio effettivo e continuativo di almeno quattro anni compiuti alla data della vacanza;

3° agli invalidi di guerra ed alle vedove ed agli orfani di militari morti in guerra, forniti della pensione privilegiata di guerra.

La durata della concessione sarà di nove anni, ma l'Amministrazione avrà facoltà di rinnovarla di novennio in novennio, qualora il reddito prodotto dalla rivendita nell'esercizio finanziario anteriore alla scadenza non abbia superato le lire 3000.

Nel caso contrario, il cessato concessionario potrà essere ammesso, se non abbia dato luogo nel precedente esercizio a censura da parte dell'Amministrazione, e salvo la disposizione dell'articolo 21, alla stipulazione del contratto per trattativa privata, rinnovabile di novennio in novennio

Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili anche alle rivendite conferite in forza di leggi anteriori.

Art. 2.

Ogni rivendita il cui reddito annuo abbia superato le L. 1000 e non le L. 3000 è conferita, mediante concorso, secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti, dalla Commissione provinciale di cui all'art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 441, a persona che versi in istrettezze economiche e sia domiciliata e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso.

La concessione è a vita, ma sarà revocata quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Le rivendite da conferirsi per concorso, giusta il precedente articolo, sono assegnate distintamente per provincia e per ordine cronologico di vacanza, in ragione:

di 4/8 a favore della categoria 1ª di cui al successivo art. 4;

di 4/8 a favore della categoria 2ª di cui all'art. 5.

L'assegnazione a ciascuna categoria viene fatta fino ad esaurimento della quota ad essa spettante.

La preferenza, nel conferimento, è determinata dall'ordine di graduatoria fissato per ciascuna categoria: e fra concorrenti appartenenti allo stesso ordine di graduatoria, dalla complessiva valutazione dei titoli individuali e dello stato di bisogno.

Le istanze e i documenti da presentarsi per questi concorsi sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 4.

L'ordine di graduatoria per la prima categoria viene stabilito come segue:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata di guerra;

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, gli impiegati civili dello Stato, collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, ed ammessi al godimento della pensione non superiore a lire 1500.

Art. 5.

L'ordine di graduatoria per la 2ª categoria viene stabilito come segue:

1° le vedove e gli orfani dei militari che godano della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della Regia guardia di finanza, del Regio esercito e della Regia marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero, morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi ai concorsi solo quando il servizio del rispettivo marito o padre avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

Art. 6.

Le rivendite ubicate nell'interno delle stazioni ferroviarie saranno conferite a tempo indeterminato:

a) per concessione, se il reddito non ecceda le L. 3000;

b) per appalto, mediante contratto a trattativa privata, se il reddito superi le L. 3000.

Il conferimento si effettuerà secondo le norme che verranno fissate col regolamento e dovrà sempre essere corredato del nulla osta dell'Amministrazione ferroviaria, alla quale è riservata pure la facoltà di revocare, senza obbligo di preavviso e per esigenze del servizio, la concessione dell'area o del locale ove è ubicata la rivendita.

Art. 7.

Ogni rivendita il cui reddito annuo abbia superato le L. 3000, è conferita per un novennio, ad asta pubblica mediante offerte segrete.

La rivendita è definitivamente aggiudicata, ad unico incanto, al concorrente che abbia fatto la migliore offerta di aumento percentuale sul canone legale

Anche quando vi sia un solo offerente avrà luogo l'aggiudicazione definitiva in suo favore, purchè l'offerta sia almeno uguale all'importo minimo fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione.

E' in facoltà del Ministero, sopra proposta delle Intendenze di finanza, di ammettere gli appaltatori della rinnovazione per trattativa privata dei contratti stipulati in applicazione del presente articolo, di nove in nove anni, purchè essi appaltatori non abbiano provocato censure da parte dell'Amministrazione, esercitando personalmente la rivendita.

La stessa facoltà potrà essere esercitata, morto l'appaltatore, in favore del coniuge superstite, ammesso al

subingresso in base all'art. 15 della legge 12 luglio 1908, n. 441;

L'aggiudicazione degli appalti delle rivendite e la rinnovazione dei contratti per trattativa privata in virtù dei comma precedenti è subordinata alle condizioni di cui all'articolo 21.

Art 8.

Il Ministero delle finanze provvederà:

a) al conferimento per concessione vitalizia delle rivendite i cui concorsi indetti a norma delle disposizioni di cui agli articoli precedenti siano riusciti deserti o infruttuosi;

b) al conferimento mediante contratto a trattativa privata, rinnovabile di novennio in novennio, delle rivendite per le quali l'esperimento di asta, tenutosi in base all'articolo precedente, non ne abbia resa possibile l'aggiudicazione.

L'applicazione di quest'ultima facoltà è subordinata alle condizioni di cui all'articolo 21.

Art. 9.

Le decisioni motivate degli intendenti di finanza e delle Commissioni provinciali sui conferimenti di rivendite a norma degli articoli 1 e 2 del presente decreto, debbono essere integralmente notificate ai concorrenti, a cura del sindaco, col mezzo del messo comunale, il quale farà constare la eseguita notificazione.

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data della loro notificazione.

L'originale ricorso dovrà essere presentato, entro il predetto termine, all'intendenza di finanza e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questi, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 20 giorni dalla data della notifica.

I termini ed i modi prescritti da questo articolo debbono osservarsi a pena di nullità degli atti.

Art. 10.

Nessuno può essere concessionario di più di una rivendita, nè per i titoli di uno stesso autore può aver luogo più di una concessione.

Chi abbia ottenuto la concessione di una rivendita a termini dell'articolo 8 della legge 12 luglio 1908, n. 441, dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 907, convertito nella legge 7 marzo 1918, numero 370, e dell'articolo 2 del presente decreto, non può essere ammesso a nuovi concorsi, banditi in forza del citato articolo 2, se non dopo cinque anni dalla data del decreto di nomina.

Il Ministero delle finanze può, tuttavia, consentire unicamente ai titolari delle rivendite già conferite a termine dell'articolo 2 del citato decreto Luogotenenziale, i quali ne facciano espressa domanda, il cambio reciproco delle rispettive concessioni.

Tale cambio non sarà ammesso che per una sola volta.

Art. 11.

Hanno l'obbligo della gestione personale:

1° gli appaltatori;

2° i concessionari a norma degli articoli 7 della legge 12 luglio 1908, n. 441, e 1 del presente decreto, ad eccezione, in entrambi i casi, degli invalidi di guerra e delle vedove ed orfani di militari morti in guerra, i quali sono dispensati dall'obbligo della gestione personale, anche quando la concessione novennale originaria si trasformi in appalto, in applicazione del penultimo capoverso del citato articolo 1;

3° i concessionari a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto.

Tanto gli appaltatori quanto le predette due categorie di concessionari hanno facoltà di avvalersi, sotto la propria vigilanza e responsabilità, dell'opera di un coadiutore e possono essere autorizzati ad affidare, temporaneamente, la gestione della rivendita ad un rappresentante, in caso di comprovata malattia, di chiamata in servizio militare obbligatorio o per gravi motivi di famiglia, debitamente giustificati.

Sono invece dispensate dall'obbligo della gestione personale tutte le altre categorie di concessionari.

Art. 12.

Commesso è colui, il quale, in seguito a speciale licenza dell'intendente di finanza, gestisce la rivendita in nome proprio, ma per conto del titolare che, a norma del precedente art. 11, sia esente dall'obbligo della gestione personale.

Rappresentante è colui, che nei casi di cui all'articolo precedente, dietro autorizzazione dell'intendente di finanza, gestisce la rivendita in nome e per conto del titolare.

Coadiutore è colui che assiste il titolare nella gestione materiale della rivendita.

Esso deve annualmente essere denunziato all'Intendenza di finanza, anche quando si tratti di persona di famiglia convivente col titolare in comune economia domestica.

Il servizio di commesso, rappresentante e coadiutore non si presume; esso si prova con le autorizzazioni dell'Intendenza di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

Il decreto di destituzione e di decadenza è pronunziato dall'intendente di finanza e deve essere integralmente notificato alla parte, con le forme di cui al precedente art. 9.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data della notifica.

Art. 14.

Il commesso autorizzato, che al verificarsi della vacanza della rivendita, già conferita per concessione vitalizia, vi abbia prestato in tale qualità, senza censure o richiami da parte dell'Amministrazione, un servizio effettivo e continuativo non inferiore ad anni sei, compiuti alla data della vacanza, potrà ottenerne il conferimento:

a) per concessione, se il reddito della rivendita nell'esercizio finanziario precedente la vacanza non abbia superato le L. 3000;

b) per l'appalto, mediante contratto a trattativa privata, osservate le condizioni di cui al successivo articolo 21, se il reddito abbia superato le L. 3000.

Tanto la concessione che l'appalto avranno la durata di nove anni, ma potranno essere rinnovati di novennio in novennio, semprechè il titolare non abbia avuto richiami o censure da parte dell'Amministrazione.

La concessione, però, qualora il reddito della rivendita, nell'ultimo esercizio finanziario precedente la scadenza, abbia superato le lire 3000, sarà trasformata in appalto, osservate tutte le norme di cui al penultimo capoverso dell'art. 1 del presente decreto.

Agli effetti delle dette disposizioni il coniuge superstite ed in sua mancanza, il figlio, sono equiparati al commesso autorizzato, sempre che abbiano convissuto col defunto titolare in comune economia domestica coadiuvandolo nella gestione diretta e personale della rivendita.

Art. 15.

Le disposizioni di cui al precedente articolo potranno essere applicate in via transitoria:

a) a favore del gerente provvisorio che, sia in tale qualità, sia come commesso autorizzato, conti alla data di attuazione del presente decreto, un servizio complessivo e continuativo di almeno sei anni;

b) a favore del cessato titolare, che ottenne la concessione della rivendita per un solo novennio, in forza degli articoli 20 della legge 22 luglio 1906, n. 534, e 34 della legge 12 luglio 1908, n. 441, purchè abbia sempre esercitata la rivendita personalmente e senza censure o richiami da parte dell'Amministrazione, e, nel caso che la concessione sia già scaduta all'entrata in vigore del presente decreto, si trovi ancora, a tale data, nell'effettivo possesso della rivendita.

Art. 16.

I contratti d'appalto stipulati in applicazione di disposizioni anteriori al presente decreto, potranno essere alla loro scadenza rinnovati di nove in nove anni e per privata trattativa:

a) a favore dell'appaltatore cessante;

b) a favore del coniuge superstite, che sia subingredito o subingredisca, in qualunque tempo, all'appaltatore nella esecuzione del contratto di appalto a norma dell'art. 15 della legge 12 luglio 1908, n. 441.

Non trovando, alla cessazione dell'appalto stipulato o rinnovato con l'originario appaltatore, applicazione le disposizioni di cui ai comma precedenti *a*) e *b*) la rivendita potrà essere appaltata, senza formalità di incanti, e di novennio in novennio, a favore di colui, il quale vi abbia prestato un servizio continuativo, riconosciuto dall'Amministrazione di almeno quattro anni, iniziati anteriormente alla data di attuazione del presente decreto e compiuti alla data di cessazione dell'appalto.

Le stesse disposizioni saranno osservate per le rivendite, che, già tenute in appalto, si trovassero, all'attuazione del presente decreto, in reggenza provvisoria o del cessato appaltatore o del coniuge superstite o di colui, che prima della cessazione del contratto coadiuvava l'appaltatore o lo sostituiva nella gestione, con regolare licenza dell'Intendenza di finanza.

Per quest'ultimo sarà calcolato come utile, per la determinazione del servizio minimo di quattro anni, anche quello della reggenza provvisoria fino alla data di attuazione del presente decreto.

I cessati appaltatori e le altre persone indicate nei comma precedenti potranno avvantaggiarsi delle predette disposizioni, purchè abbiano accudito personalmente e senza censure o richiami da parte dell'Amministrazione al servizio, che costituisce titolo per ottenere l'appalto o la rinnovazione di esso, ed accettino le condizioni previste dall'art. 21.

Art. 17.

Il reddito dei tabacchi accertato per ciascuna rivendita alla scadenza di ogni esercizio finanziario è esente da canone fino all'importo di lire 3000. Sull'eccedenza oltre le lire 3000 è dovuto un canone annuale, da liquidarsi in base alla seguente scala graduale:

sulla parte di reddito da oltre L. 3000 fino a L. 6000 il 20 %;

sulla parte di reddito da oltre L. 6000 fino a L. 8000 il 25 %;

sulla parte di reddito da oltre L. 8000 fino a L. 10000 il 30 %;

sulla parte di reddito da oltre L. 10000 fino a L. 12000 il 35 %;

sulla parte di reddito da oltre L. 12000 fino a L. 16000 il 40 %;

sulla parte di reddito da oltre L. 16000 fino a L. 25000 il 45 %;

sulla parte di reddito da oltre L. 25000 fino a L. 40000 il 50 %;

sulla parte di reddito da oltre L. 40000 fino a L. 60000 il 55 %;

sulla parte di reddito da oltre L. 60000 il 60 %.

Il canone così determinato al principio della conces-

sione o dell'appalto resterà fisso per tutta la durata di essi, salvo al titolare della rivendita di chiederne la revisione, qualora il reddito, che servì di base per la liquidazione, venga a ridursi, per cause non imputabili all'esercente, di un quinto per i redditi da oltre L. 3000 fino a L. 20.000; di un ottavo per i redditi da oltre L. 20.000 fino a L. 40.000; e di un decimo per i redditi superiori a L. 40.000.

La stessa facoltà è concessa all'Amministrazione nel caso si verifichi aumento di redditi entro i limiti suddetti.

La riduzione o l'aumento di canone sono applicabili dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui la riduzione o aumento dei redditi si è verificato.

Per la liquidazione del canone non si terrà conto delle frazioni decimali del reddito e l'ultima cifra intera del reddito stesso, se non sia un multiplo di cinque, sarà ridotta a zero od a cinque.

Art. 18.

Il canone determinato giusta l'articolo precedente è soggetto ad una riduzione del 20 0[0 per le rivendite situate in Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti; del 30 0[0 per quelle in Comuni di oltre 100.000; del 40 0[0 per quelle in Comuni di oltre 200.000 abitanti.

La popolazione dei Comuni è quella accertata con l'ultimo censimento come residente legale.

Il minimo di canone dovuto su i redditi superiori a L. 3000 è fissato in lire cinque.

I canoni dovranno essere corrisposti alle scadenze, che verranno fissate col regolamento, ed in mancanza, saranno di diritto imputate in conto canoni, e fino alla concorrenza del credito dell'Amministrazione, le somme che il debitore verserà per il prelevamento dei generi.

Art. 19.

Le disposizioni di cui all'art. 17 sono applicabili anche per le rivendite che all'entrata in vigore del presente decreto risultino già conferite in esecuzione delle leggi 3 febbraio 1901, n. 50; 22 luglio 1906, n. 534; 12 luglio 1908, n. 441; 7 marzo 1918, n. 370, e del decreto Ministeriale 26 settembre 1908, n. 11878, riguardante la concessione delle rivendite nell'interno delle stazioni ferroviarie.

In dipendenza dell'esenzione da qualsiasi canone, ammessa dal citato art. 17 sulle prime L. 3000 di reddito, il Governo del Re provvederà a ridurre per tutti i rivenditori l'aggio fissato sul valore dei tabacchi acquistati.

La riduzione in egual misura è applicabile alle rivendite conferite in virtù di leggi anteriori a quella del 3 febbraio 1901, n. 50. Essa avrà effetto per tutti dal 1° gennaio 1923 e dalla stessa data sarà liquidato il canone, secondo la scala graduale prevista dall'art. 17, prendendo per base i redditi dell'esercizio finanziario 1921-922, decurtati della differenza tra l'aggio attuale e quello che sarà fissato con R. decreto.

Gli appaltatori, che all'entrata in vigore del presente decreto, abbiano contratti in corso di esecuzione, potranno darne la disdetta entro tre mesi dalla liquidazione dei canoni, secondo le norme di cui all'art. 17.

Art. 20.

La vedova, il figlio e i genitori degli appaltatori, concessionari, commessi o coadiutori, chiamati alle armi e morti per cause dipendenti dalla guerra, quando li abbiano sostituiti con l'autorizzazione dell'Amministrazione, potranno essere ammessi a conseguire, in nome proprio e per un solo novennio, i benefici che sarebbero spettati ai loro congiunti, in applicazione dei precedenti articoli 1, 14, 15 e 16, purchè, alla data di attuazione del presente decreto, essi conservino tuttora la gerenza provvisoria delle rivendite e vi abbiano prestato, con soddisfazione dell'Amministrazione, servizio continuativo dalla data di assenza dei rispettivi appaltatori, concessionari, commessi o coadiutori.

Art. 21.

Nelle città capoluogo di Provincia e nei capoluoghi di circondario o di distretto gli appalti di rivendite potranno soltanto essere aggiudicati o rinnovati, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 7, 8, 14, 15 e 16 del presente decreto, a persone che si obblighino di esercitare lo smercio dei generi di privativa in locali non adibiti a deposito o vendita di generi alimentari.

Art. 22.

I concorsi, per il conferimento delle rivendite vacanti, che risultino già indetti alla data di attuazione del presente decreto, saranno definiti secondo le norme di leggi, in applicazione delle quali essi furono banditi.

Le rivendite invece che, all'entrata in vigore del presente decreto, fossero vacanti ma non ancora poste a concorso, saranno sistemate in base al reddito dell'ultimo esercizio finanziario precedente la pubblicazione del decreto stesso, determinato secondo le norme di cui al terzo comma del precedente art. 19.

Art. 29.

Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 37, della legge 12 luglio 1908, n. 441.

Sono pure abrogati il decreto Luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 907, la legge 7 marzo 1918, n. 370, nonchè i decreti Luogotenenziali 2 settembre 1917, n. 1487 e 17 ottobre 1918, n. 1687, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 24.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, si

provvederà a coordinare e pubblicare in testo unico le leggi relative all'ordinamento delle rivendite di generi di privativa; a modificare i regolamenti per la loro applicazione e ad emanare le norme di servizio con le sanzioni disciplinari.

Art. 25.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti entreranno in vigore il 1° gennaio 1923.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1625 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo, approvato con decreto Luogotenenziale n. 1240, del 22 luglio 1915;

Visto il regolamento per i servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei RR. arsenali e cantieri marittimi, approvato con i RR. decreti 28 maggio 1908 e 13 luglio 1911, nn. 292 e 817 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 727, in data 27 maggio 1920, che apporta alcune modificazioni al detto regolamento;

Visto il R. decreto 25 settembre 1921, che eleva i limiti entro i quali i direttori dei lavori possano effettuare spese ad economia;

Ritenuta la necessità di elevare, in corrispondenza con le modifiche apportate dall'ultimo dei decreti sopra richiamati ed in corrispondenza con gli odierni valori economici, le facoltà concesse all'Ufficio tecnico dei fari ed ai comandi di zona;

Sentito il Consiglio superiore di marina che ha dato parere, in massima favorevole;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 91 del regolamento dei fari siano apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1° sopprimere le parole « ogni qualvolta la spesa non superi le L. 6000 » e le parole « con le norme appresso indicate »

Allo stesso comma aggiungere dopo le parole « oppure ad economia » le seguenti: « con le norme fissate dagli articoli 1 e 3 del regolamento per i servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei Regi arsenali e cantieri approvate coi Regi decreti 28 maggio 1908 e 13 luglio 1911 nonchè dalle successive modifiche apportate col R. decreto 25 settembre 1921.

Per i comandi di zona però i limiti entro i quali possano effettuare spese ad economia sono quelli fissati dall'art. 1° del R. decreto 25 settembre 1921 suddetto.

Il comma 3 sia soppresso.

All'art. 93 nel titolo sopprimere le parole « da L. 200 fino a L. 6000 » e sostituirle con le seguenti: superiori alle L. 200.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 23 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — TANGORRA.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 494 del testo unico 19 agosto 1917, numero 1399:

Ritenuto che devesi provvedere alla ricostituzione del Collegio speciale di secondo grado, sedente in Messina, per la cognizione delle questioni che possano sorgere in ordine a diritti sugli immobili danneggiati, o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Ritenuto che il Ministero della giustizia e degli affari di culto ha già fatto luogo da sua parte alla nomina dei magistrati che devono partecipare al predetto Collegio;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio speciale di secondo grado, sedente in Messina, di cui all'art. 494 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, è ricostituito e risulta formato dai signori:

Comm. avv. Eugenio Giannone, presidente di sezione della Corte di appello di Messina, presidente.

Cav. avv. Efisio Omnis, consigliere della Corte di appello di Messina, componente ordinario.

Cav. avv. Domenico Meneghini, consigliere della Corte di appello di Messina, componente supplente.

Cav. avv. Enrico Rizzo, consigliere della Corte di appello di Messina, componente supplente.

Comm. ing. Francesco D'Urso, ingegnere capo del genio civile di Palermo, componente ordinario;

Cav. ing. Giuseppe Fiorentini, ingegnere capo del genio civile, servizio generale di Messina, componente supplente.

Il Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1593, concernente la tabella degli stipendi dei professori universitari, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 corrente n. 292, all'art. 2 dove è detto: « La spesa per gli aumenti portati dal presente decreto e da precedenti leggi e decreti agli stipendi dei professori contemplati nella *tabella annessa* alla legge 25 luglio 1922, n. 1147, ecc., deve leggersi: « contemplati nella *tabella B annessa* alla legge, ecc. » come è detto nell'originale decreto e come qui si rettifica.

IL COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Viste le proposte dei vettori e il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dagli ispettori dell'emigrazione, delle Camere di commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana e di quelle pervenute dai RR. consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Tenuto conto della classe e della velocità dei piroscafi e della qualità dei trasporti;

DETERMINA:

Art. 1.

Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli e Palermo sono fissati dal 1° gennaio al 30 aprile 1923, i noli massimi seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Sui piroscafi di	1ª	categoria	L. 1450
»	2ª	»	» 1250
»	3ª	»	» 1150

Per il Canadà:

Sui piroscafi di	1ª	categoria	L. 1650
»	2ª	»	» 1450
»	3ª	»	» 1350

Per il Brasile:

Sui piroscafi di	1ª	categoria	L. 1800
»	2ª	»	» 1600
»	3ª	»	» 1500

Per il Plata:

Sui piroscafi di	1ª	categoria	L. 1850
»	2ª	»	» 1650
»	3ª	»	» 1550

Per il Centro America:

Sui piroscafi di	1ª	categoria	L. 2050
»	2ª	»	» 1850
»	3ª	»	» 1750

Art. 2.

Per il trasporto degli emigranti dal porto di Trieste, tanto per il nord quanto per il centro ed il Sud America, e qualunque sia la categoria dei piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150.

Art. 3.

I noli da praticarsi per il trasporto di emigranti sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate, saranno stabiliti con separata determinazione, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

Pei piroscafi che saranno ritenuti di categoria superiore alla alla prima, sarà stabilito, di volta in volta, l'eventuale extra nolo in base alle speciali caratteristiche ed alla maggiore velocità del piroscafo.

Art. 5.

I noli da applicarsi per il trasporto di riservisti, da qualunque porto italiano e per qualunque porto transoceanico, subiranno una riduzione del 10 % sul prezzo indicato all'art. 1.

Roma, 12 dicembre 1922.

DE MICHELIS.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO per l'industria e il commercio

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto dell'11 maggio 1922:

A decorrere dal 1° maggio 1922, Nicoletti cav dott. Giuseppe, segretario nel Ministero, è posto, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, per la durata di mesi quattro.

Con R. decreto del 9 luglio 1922:

A decorrere dal 16 maggio 1922, Spatazza Rosario, applicato nel Ministero, è mantenuto, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per la durata di mesi tre.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

A decorrere dal 1° luglio 1922, Armandolini Edoardo, archivista nel Ministero, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute.

Con R. decreto dell'8 settembre 1922:

A decorrere dal 1° settembre 1922, Nicoletti cav. dott. Giuseppe, segretario nel Ministero, è mantenuto, a sua domanda, in aspettatva per motivi di salute per la durata di mesi tre.

Con R. decreto del 22 settembre 1922:

A decorrere dal 1° ottobre 1922, Armandolini Edoardo, archivista nel Ministero, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato, a sua domanda, in servizio.

Con decreto Ministeriale del 18 ottobre 1922:

A decorrere dal 1° ottobre 1922, Papi dott. cav. Ettore, ispettore nel Ministero, è posto, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per la durata di mesi tre.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 46 dal 13 al 19 novembre 1922

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	4	—	7
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Catania	Caltagirone	1	—	4	—
Catanzaro	Cotrone	1	—	1	—
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Lecce	Brindisi	—	2	—	3
Novara (a)	Novara	—	1	—	1
Padova	Padova	—	1	—	1
Potenza	Matera	3	—	3	—
Roma	Roma	—	1	—	1
Sassari	Alghero	—	1	—	1
Trapani	Trapani	—	1	—	1
		6	7	9	21
Carbonchio sintomatico					
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
»	Asti	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	—	1	—	3
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	8	—	10

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	2	1	2	1
»	Asti	—	2	—	3
»	Casale Monferrato	2	1	2	3
»	Novi Ligure	—	1	—	2
»	Tortona	—	1	—	1
Belluno	Belluno	—	1	—	3
»	Feltre	2	—	3	1
Bergamo	Bergamo	1	2	2	4
»	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	2	1	2	1
Brescia	Brescia	7	3	9	5
»	Chiari	—	1	—	1
»	Verolanuova	2	—	3	—
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	1	1
Catanzaro	Catanzaro	—	1	—	2
Como	Lecco	—	2	—	2
Ferrara (a)	Cento	1	—	1	—
»	Ferrara	4	—	14	3
Firenze	Pistoia	1	—	2	—
Genova	Genova	—	2	—	2
Girgenti (a)	Bivona	1	—	1	—
Livorno	Livorno	1	—	2	1
Lucca	Lucca	3	1	4	2
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Messina	Mistretta	1	—	2	—
Milano	Abbiategrasso	1	2	1	2
»	Milano	2	1	2	1
Modena (a)	Modena	1	—	1	—
Novara (a)	Novara	—	2	—	2
»	Varallo	—	2	—	2
»	Vercelli	—	1	—	1
Padova	Padova	2	3	2	4
Parma	Parma	—	2	—	2
Pavia	Mortara	1	4	1	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica*					
Pavia	Pavia	7	6	7	7
»	Voghera	3	3	3	3
Pesaro e Urbino	Pesaro	—	1	—	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	2	—	2
»	Piacenza	—	1	—	1
Pisa (a)	Volterra	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	1	1	1
Roma	Roma	1	—	1	1
»	Velletri	1	—	1	—
Rovigo	Adria	5	—	10	—
»	Rovigo	6	—	9	1
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	2	—	3	—
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Udine	Cividale del Friuli	—	1	—	1
»	Udine	1	—	1	—
Venezia	Venezia	1	—	7	6
Verona	Verona	1	—	1	4
Vicenza	Vicenza	4	—	8	—
		72	57	110	89
Malattie infettive dei suini					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	3	—	34	12
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	3	—	4	—
»	Fermo	1	—	4	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	7
Belluno	Feltre	2	—	2	1
Benevento	Cerreto Sannita	2	—	9	—
»	S. Bartolomeo in G.	1	—	5	—
Bologna	Bologna	1	1	1	1
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	2	—
Campobasso	Campobasso	2	2	12	27
»	Isernia	—	1	—	2
»	Larino	—	1	—	1
Catanzaro	Nicastro	—	1	—	2
Ferrara (a)	Ferrara	2	—	5	—
Firenze	Rocca S. Casciano	1	—	1	1
Forlì	Cesena	2	—	6	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Malattie infettive dei suini*					
Macerata (a)	Macerata	—	5	—	10
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
»	Pavia	—	1	—	1
Perugia	Perugia	2	—	2	—
Potenza (a)	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	2	1	3	1
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Reggio Calabr.	Palmi	1	—	9	—
Roma	Roma	—	1	—	1
»	Viterbo	1	—	1	—
Siena (a)	Montepulciano	1	—	2	—
»	Siena	4	—	4	5
		35	17	110	75
Rogna					
Aquila degli Ab.	Aquila	2	—	2	—
»	Avezzano	1	—	3	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Belluno	Belluno	1	—	2	—
Cagliari (a)	Oristano	—	1	—	1
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Potenza (a)	Melfi	1	—	1	—
Roma	Roma	2	2	2	4
		9	3	16	5
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore					
Aquila degli Abr.	Sulmona	1	—	1	—
Roma	Roma	—	1	—	1
»	Viterbo	1	—	1	—
		2	1		1
Morva					
Cuneo	Alba	1	—	1	—
Genova	Genova	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	2	—
Rovigo	Rovigo	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		4	1	5	[illegible]

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	1	—	2	
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	—
	Barletta	2	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Caserta	Nola	—	1	—	1
Catania	Acireale	1	1	1	1
Genova	Spezia	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Bivona	1	—	1	—
»	Girgenti	4	—	8	1
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Messina	Messina	1	-	5	—
Napoli	Casoria	3	—	10	2
»	**Napoli**	5	—	28	1
»	**Pozzuoli**	2	—	2	—
Salerno	**Salerno**	1	—	1	—
Siracusa	**Siracusa**	2	—	13	—
		26	4	76	8
Vaiuolo ovino.					
Aquila degli Ab.	**Aquila**	5	-	9	—
»	**Avezzano**	4	2	31	2
Avellino	**S. Angelo dei Lom.**	1	—	1	—
Bari delle Puglie	**Barletta**	1	—	1	—
Campobasso	**Campobasso**	2	-	6	—
»	**Larino**	2	-	4	—
Potenza (*a*)	**Matera**	1		1	—
»	**Melfi**	4	-	5	—
»	Potenza	1	—	2	—
Roma	**Roma**	1	—	4	—
»	**Velletri**	1	-	1	—
		23	2	65	2
Morbo coitale maligno					
Bergamo	**Treviglio**	3	—	7	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Milano (*b*)	Lodi	1	—	1	—
		5	—	9	—
Influenza del cavallo.					
Girgenti (*a*)	**Girgenti**	1	—	7	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia					
Alessandria	**Novi Ligure**	—	1	—	1
Ancona	**Ancona**	—	1	—	1
Avellino (*b*)	**Avellino**	—	1	—	1
	S. Angelo dei Lom.	—	3	—	3
Bari delle Pug. (*b*)	**Bari**	1	1	2	1
Bergamo	**Bergamo**	—	1	—	1
Bologna	**Bologna**	—	2	—	4
Catania	**Caltagirone**	1	—	2	—
Como	**Como**	1	—	2	—
Cuneo	**Saluzzo**	—	1	—	1
Girgenti (*a*) (*b*)	**Sciacca**	1	—	1	—
Livorno	**Livorno**	—	1	—	1
Macerata (*a*)	**Macerata**	1	—	4	—
Milano	**Milano**	—	1	—	1
Modena (*a*)	**Modena**	—	1	—	1
Napoli	**Casoria**	—	1	—	1
»	**Napoli**	1	—	4	2
Padova	**Padova**	—	1	—	1
Pisa (*a*)	**Pisa**	—	2	—	2
Siena (*a*)	**Montepulciano**	—	1	—	
»	**Siena**	—	3	—	
Siracusa (*b*)	**Modica**	1	—	2	
Torino	**Torino**	—	1	—	
Venezia (*b*)	**Venezia**	1	—	1	—
Verona	**Verona**	—	5	—	5
		8	28	18	33
Colera dei polli.					
Cagliari (*a*)	**Oristano**	1	—	5	—
Chieti	**Chieti**	2	—	4	—
Ferrara (*a*)	**Ferrara**	2	—	7	1
Macerata (*a*)	**Camerino**	—	1	—	4
Messina	**Castroreale**	1	—	4	3
		6	1	20	8

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	15	23	30
Carbonchio sintomatico	6	8	10
Afta epizootica	35	129	199
Malattie infettive dei suini	22	52	185
Morva	5	5	6
Farcino criptococcico	12	30	84
Rabbia	22	36	51
Rogna	6	12	21
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	3	3
Vaiuolo ovino	6	25	67
Morbo coitale maligno	3	5	9
Influenza del cavallo	1	1	7
Tubercolosi bovina	—	—	—
Colera dei polli	5	7	28
Aborto epizootico	—	—	—

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente

(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 30 ottobre al 5 novembre 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Venezia Giulia	Sesana	—	2	—	2
Venezia Trident.	Brunico	—	1	—	1
Zara	Zara	—	1	—	1
		—	4	—	4
Vaiuolo ovino					
Venezia Trident.	Bressanone	1	—	1	—
Colera dei polli.					
Venezia Giulia	Monfalcone	1	—	1	—
	Parenzo	1	—	12	—
		2	—	13	—
Afta epizootica					
Venezia Giulia	Gorizia (città)	1	—	1	—
	Gorizia	—	2	—	3
	Gradisca	3	5	5	11
	Monfalcone	1	—	2	—
Venezia Triden	Bor o	1	1	1	2
»	Riva	1	—	2	—
	Rovereto	6	—	8	—
	Trento	4		4	—
		17	8	23	16
Malattie infettive dei suini					
Venezia Giulia	Monfalcone	2	2	2	3
»	Parenzo	3	—	6	—
»	Postumia	2	—	4	—
»	Volosca	1	—	2	—
Venezia Trident.	Bolzano	—	3	—	7
»	Mezolombardo	—	1	—	1
		8	6	14	11
Rogna					
Venezia Giulia	Monfalcone	1	—	1	—
Venezia Trident.	Borgo	1	—	1	—
		2	—	2	—

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle stalle
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	3	4	4
Rabbia	—	—	—
Afta epizootica	8	25	39
Malattie infettive dei suini	6	14	25
Rogna	2	2	2
Vaiuolo ovino	1	1	1
Colera dei polli	2	2	13

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di giugno 1922*

OPERAZIONI ORDINARIE

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di giugno	—	70.114	36.575	33.539	236.461	289.347
Mesi precedenti	72	331.979	178.479	1[illegible]3.500	1.345.595	1.216.485
Somme totali dell'anno in corso	72	402.093	215.054	187.039	1.582.056	1.505.832
Anni 1876-1921	10.965	24.761.823	17.489.975	7.271.848	115.196.723	87.791.125
Somme complessive	11.037	25.163.916	17.705.029	7.458.887	116.778.779	89.296.957

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di maggio	245.168.670 66	—	245.168.670 66	243.010.447 35	2.158.223 31
Mesi precedenti	1.439.625.578 —	—	1.439.625.578 —	1.149.718.747 70	289.906.830 30
Somme totali dell'anno in corso	1.684.794.248 66	—	1.684.794.248 66	1.392.729.195 05	292.065.053 61
Anni 1876-1921	27.904.252.793 27	1.434.902.278 94	29.339.155.072 21	21.262.499.219 07	8.076.655.853 14
Somme complessive	29.589.047.041 93	1.434.902.278 94	31.023.949.320 87	22.655.228.414 12	8.368.720.906 75

LIBRETTI AL PORTATORE

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operaz.	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di giugno	1	502	161	341	2.527	2.390
Mesi precedenti	9	3.487	615	2.872	12.845	10.902
Somme totali dell'anno in corso	10	3.989	776	3.213	15.172	13 292
Anni 1915-1921	374	41.501	9.150	32.351	140.111	120.654
Somme complessive	384	45.490	9.926	35.564	155.283	133.946

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di giugno	1.908.994 96	—	1.908.994 96	1.632.503 20	276.491 76
Mesi precedenti	11.825.431 35	—	11.825.431 35	7.094.394 51	4.731.036 84
Somme totali dell'anno in corso	13.734.426 31	—	13.734.426 31	8.726.897 71	5.007.528 60
Anni 1915-1921	78.400.478 56	1.498.393 28	79.898.871 84	62.321.865 45	17.577.006 39
Somme complessive	92.134.904 87	1.498.393 28	93.633.298 15	71.048.763 16	22.584.534 99

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di giugno	1.827	1.275	552	2.410	4.184.542 70	2.659	4.065.754 65	118.788 05
Mesi precedenti . . .	8.301	6.570	1.731	11.978	21.148.985 21	13.381	17.983.229 77	3.165.755 44
Somme totali dell'anno in corso . .	10.128	7.845	2.283	14 388	25.333,527 91	16.040	22.048.984 42	3.284.543 49
Anni 1883-1921	310.677	191.000	119.677	1 629.163	1.029.740.600 38	2.360.178	974.106.299 97	55.634.300 41
Somme complessive	320.805	198.845	121.960	1.643.551	1.055.074.128 29	2.376.218	996.155.284 39	58.918.843 90

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di giugno	—	—
Mesi precedenti	164.188	13.466.109 81
Somme dell'anno in corso .	164.188	13.466.109 81
Anni 1878-1921	10 049.768	731.193.863 43
Somme complessive . .	10.213.956	744.659.973 24

SERVIZIO INTERNAZIONALE

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di giugno . .	29	34.118.95	34	58.265 08
Mesi precedenti . . .	193	207.853 85	168	329.024 25
Somme dell'anno in corso	222	241.972 80	202	387.289 33
Anni 1906-1921 . . .	61.669	9.981.590 87	14.867	7.361.167 90
Somme complessive	61.891	10.223.563 67	15.069	7.748.457 23

ACQUISTI DI RENDITA e depositi nella Cassa depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di giugno	1.216	7.918.833 67
Mesi precedenti	5.743	29.689.106 51
Somme dell'anno in corso	6.959	37.607.940 18
Anni 1876-1921	513.845	862.417.359 73
Somme complessive . . .	520.804	900.025.299 91

CASSE DI RISPARMIO a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di giugno . . .	178	221.610 75	15.725 45
Mesi precedenti . . .	960	755.890 30	106.517 96
Somme dell'anno in corso	1.138	977.501 05	122.243 41
Anni 1886-1921	97.124	6.221.954 39	4.654.546 95
Somme complessive	98.262	7.199.455 44	4.776.790 36

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile	Quantità
Mese di giugno	163
Mesi precedenti	903
Somma dell'anno in corso .	1.066
Anni 1909-1921	4.658.895
Somma complessiva . . .	4.659.961

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero	Quantità dei depositi	Importo
Mese di giugno. . .	6.749	29.651.951 16
Mesi precedenti . .	37.950	183.759.616 18
Somme dell'anno in corso	44 699	213.411.567 34
Anni 1890-1921 . . .	1.816.492	4.388.831.009 68
Somme complessive.	1.861.191	4.602.242.577 02

SOMME cadute in prescrizione	Importo
Mese di giugno. . .	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1921 . .	5.861.396 75
Somme complessive	5.861.396 75

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 19). **1ª Pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0|0	103155	85 —	*Lavaggi Maria* fu Bartolomeo, moglie di *Garibaldi Giovanni Battista*, domiciliata in S. Vittoria, fraz. di Sestri Levante (Genova); con usufrutto vitalizio a *Garibaldi* Vittoria di *Giovanni Battista*, moglie di Bonfiglio Domenico, dom. a Cardini, frazione di Casarsa Ligure	*Garibaldi Maria Vittoria* fu Bartolomeo, moglie di *Lavaggi Giovanni Agostino, inteso Giovanni Battista*, ecc., con usufrutto vitalizio a *Lavaggi Teresa Vittoria* di *Giovanni, inteso Giovanni Battista*, moglie di Bonfiglio Domenico, ecc.
3,50 0|0	314130	14 —	Topini Cleto, Tito, Flora, *Rito*, Lucia, Ceo, *Gilda* e Pio fu Giulio, minori, sotto la patria potestà della madre Francioni Natalina fu Luigi, dom. in Varallo Sesia (Novara), vincolata d'usufrutto	Topini Cleto, Tito, Flora, *Ritto*, Lucia, Ceo, *Linda* e Pio fu Giulio, minori, ecc. come contro
»	365007	49 —	Topini Cleto, Flora, Ritto, Lucia, Ceo, *Gilda*, Pio e Tito fu Giulio, minori, sotto la patria potestà della madre Francioni Natalina ved. Topini, dom. in Varallo (Novara)	Topini Cleto, Flora, Ritto, Lucia, Ceo, *Linda*, Pio e Tito fu Giulio, minori, ecc. come contro
»	113052	66 50	Callarotti *Angelo-Giovanni* di Vincenzo, domiciliato in Cellio (Novara)	Callarotti *Giovanni Angelo* di Vincenzo; minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Cellio (Novara)
P. N. 5 0|0	24622	145 —	*Ventili* Ettore fu *Berardino*, minore, sotto la patria potestà della madre Ponzi Maria di Domenico, vedova *Ventili*, dom. a Macerata	*Ventilii* Ettore fu *Bernardo*, minore, ecc. come contro
Consolidato 5 0|0	238672	1010 —	*Beneficio* parrocchiale di Santo Stefano in Cervasca (Cuneo), con avvertenza di provenienza	*Chiesa* parrocchiale di Santo Stefano in Cervasca (Cuneo); *con vincolo di destinazione per celebrazione di messe*

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 dicembre **1922**.

Il direttore generale: **GARBAZZI**.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate. **TUMINO RAFFAELE**, *gerente*.